

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 5783 del 12/04/2016

Proposta: DPG/2016/6207 del 11/04/2016

Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: 2R10C03 - 08IR012/G3 - SALA BOLOGNESE CALDERARA DI RENO, CASTEL
MAGGIORE, ARGELATO, CASTELLO D'ARGILE, ANZOLA EMILIA, ZOLA
PREDOSA - SFALCIO DI TRATTI ARGINATI DI II CATEGORIA NEL BACINO DEL
FIUME RENO - CUP E24H15001180001 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA

Firmatario: GABRIELE BARTOLINI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 12/04/2016

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA IL RESPONSABILE

Monica Guida, sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n° NP/2015/17426 dal Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI, GABRIELE BARTOLINI

Visto il D.L. 24/06/2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 116 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art. 10, comma 11, che prevede l'adozione di un apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cosiddetto "Sblocca Italia", e in particolare l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede che:

- A) le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- B) gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- C) le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del

rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

- D) una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
- E) l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto che l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto legge n. 133/2014 prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di Missione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, che ha modificato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, concernente i criteri e le modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge n. 91/2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato gli interventi di riduzione del rischio alluvionale tempestivamente cantierabili che fanno parte del Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1672 del 2/11/2015, recante "Piano Stralcio Aree Metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione a rischio - approvazione schema Accordo di Programma";

Rilevato che, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, in data 19 novembre 2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) sopra citato, di seguito "Accordo";

Visto il decreto del Commissario di Governo n. 1/2016 con il quale sono state definite le Disposizioni organizzative e operative per l'attuazione degli interventi, con il quale il Commissario ha deciso di avvalersi delle strutture regionali, nelle more della riforma del sistema regionale di cui alla L.R. n. 13/2015 e nel rispetto dell'art. 10, comma 4, D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014;

Premesso inoltre che:

- il Commissario di Governo, con nota 17 dicembre 2015, prot. n. PG.2015.878449, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze la costituzione della seguente contabilità speciale: "Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico D.L. 91/2014 art. 10 e DL 133/2014";
- la Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota 30 dicembre 2015, prot. n. 0021298, ha trasmesso il decreto n. 537 del 24 novembre 2015 registrato alla Corte dei Conti in data 15 dicembre 2015, reg. 1, f. 3621 di approvazione dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Sindaco della Città Metropolitana di Bologna;
- il Commissario di Governo con decreto 12 febbraio 2016, n. 1 ha emanato le disposizioni organizzative ed operative per l'attuazione degli interventi;
- il Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria dello Stato con nota 16 febbraio 2016, prot. n. 12483 ha trasmesso il decreto dirigenziale di autorizzazione all'apertura della contabilità speciale n.

5995 presso la Tesoreria dello Stato di Bologna denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG E. ROM";

- con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2015, n. 161 si è provveduto tra l'altro A:
 - a prendere atto dell' Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna sottoscritto in data 19 novembre 2015 per l' utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015;
 - ai definire i soggetti attuatori degli interventi inseriti nella sezione attuativa del DPCM 15 settembre 2015 come riportato nell' Allegato A, e tra gli altri, il seguente intervento:

CODICE LOCALE	CODICE ISPRA	C.U.P.	PROV.	SOGGETTO ATTUATORE	COMUNI	TITOLO INTERVENTO	Importo parte statale	Importo co-finanziamento
2R910C03	08IR012/G3	E24H15001180001	BO	Servizio Tecnico Bacino Reno	Calderara di Reno, Castel Maggiore, Argelato, Castello d'Argile, Anzola Emilia, Zola Predosa	Sfalcio di tratti arginati di II categoria nel bacino del fiume Reno in località varie	400.000,00	

- a definire i soggetti attuatori degli interventi ricompresi nella sezione programmatica dell' Accordo, indicati nell' allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi € 79.080.000,00 tutt' ora privi di copertura finanziaria;
- il codice locale di identificazione dell' intervento è 2R10C03 in luogo di 2R910C03;

Premesso inoltre che

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R. 21 aprile 1999, n.3" sono stati attuati i principi del D. Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni

amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;

- con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368, sono state ridefinite le competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza della citata direzione generale;

Visto il progetto esecutivo trasmesso con nota 22 marzo 2016, prot. NP.2016.5473 redatto dal Servizio Tecnico Bacino Reno, verificato e validato, e conservato agli atti, relativo ai sottoelencati lavori:

2R10C03 - 08IR012/G3 - Sala Bolognese Calderara di Reno, Castel Maggiore, Argelato, Castello d'Argile, Anzola Emilia, Zola Predosa - Sfalcio di tratti arginati di II categoria nel bacino del fiume Reno - CUP E24H15001180001 - € 400.000,00 di cui:

A1)	Lavori a base di gara	€ 320.992,20
A2)	Oneri sicurezza	€ 1.263,10
A)	Lavori a base d'appalto	€ 322.255,30
C)	IVA (22% su A)	€ 70.896,17
D)	Spese tecniche incentivi	€ 6.445,11
E)	Oneri progettisti e verificatori	€ 403,42

Preso atto delle valutazioni del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno, in qualità di committente circa gli aspetti relativi al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

Considerato che:

- all'intervento è stato assegnato il C.U.P. n. E24H15001180001;
- il progetto è redatto in conformità alla direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 Settembre 1994, n. 3939;

- il Comitato Consultivo Regionale ha espresso parere favorevole sul sopraccitato progetto esecutivo nell'adunanza del 7 aprile 2016 con parere n. 2;
- alla copertura finanziaria dell'intervento di € 400.000,00 si fa fronte con le risorse allocate sulla contabilità speciale n. 5995 presso la Tesoreria dello Stato di Bologna denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG E. ROM";
- il Direttore Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica con nota prot. PG/2014/0390801 del 24 ottobre 2014 ha fornito disposizioni procedurali in attesa del nuovo Regolamento Regionale in materia di incentivi;
- all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;
- in ragione dell'applicativo tecnico-contabile discendente dai principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici disposta dal D. Lgs. 118/2011 e s.m., si procederà ad adeguare le risultanze contabili conseguenti all'adozione della determinazione ed alla sua attuazione;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla realizzazione dell'intervento in parola mediante stipulazione di un contratto d'appalto di lavori con procedura negoziata senza bando di gara con offerta prezzi unitari;

Richiamati:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse

devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;

- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";

Atteso che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposizione, la Regione a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
- l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;
- ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:
- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP);
- come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare all'aggiudicatario che le fatturazioni elettroniche dovranno essere indirizzate Ufficio di fatturazione elettronica - Commissario di Governo

contro il dissesto idrogeologico (art. 7 co. 2 DL 133/14 conv. l. 164/14) - Codice univoco ufficio 6ZBOE1;

Visto l'art. 1-quater del D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni della Legge n. 125/2015;

Ritenuto il progetto esecutivo in parola meritevole di approvazione;

Visti gli atti di gara;

Ritenuto di provvedere con il presente atto all'approvazione degli atti di gara;

Richiamate:

- le deliberazioni della Giunta Regionale 24 luglio 2006, n. 1057, 27 novembre 2006, n. 1663, 24 settembre 2007, n. 1396, 21 dicembre 2009, n. 2132, e 31 marzo 2015, n.335;
- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 29 gennaio 2016, n. 1210 "Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Visti:

- la L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.(pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);
- la circolare del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale 10 giugno 2011, prot. NP.2011.6914 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del DPR 207/2011;

- la circolare prot. PG.2011.148244 del 16 giugno 2011 avente per oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali";
- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016"
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016)"
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018"
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018.";
- il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- l'articolo n. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;
- la circolare prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. N. PG.2013.154942 del 26 giugno 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2011;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 1715 "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici";
- la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 1621 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016;

Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta

n.2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

Ritenuto che il sopra citato progetto ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

- 1) di approvare il progetto esecutivo trasmesso con nota 22 marzo 2016, prot. NP.2016.5473 redatto dal Servizio Tecnico Bacino Reno, verificato e validato, e conservato agli atti, relativo ai sottoelencati lavori:

2R10C03 - 08IR012/G3 - Sala Bolognese Calderara di Reno, Castel Maggiore, Argelato, Castello d'Argile, Anzola Emilia, Zola Predosa - Sfalcio di tratti arginati di II categoria nel bacino del fiume Reno - CUP E24H15001180001 - € 400.000,00 di cui:

A1)	Lavori a base di gara	€ 320.992,20
A2)	Oneri sicurezza	€ 1.263,10
A)	Lavori a base d'appalto	€ 322.255,30
C)	IVA (22% su A)	€ 70.896,17
D)	Spese tecniche incentivi	€ 6.445,11
E)	Oneri progettisti e verificatori	€ 403,42

- 2) di realizzare i lavori sopra indicati, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla realizzazione dell'intervento in parola mediante stipulazione di un contratto d'appalto di lavori con procedura negoziata senza bando di gara con offerta prezzi unitari;
- 3) di dare atto che il contratto suindicato verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e nel formato elettronico ai sensi dell'art. 11, comma 13, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 4) di approvare lo schema di contratto allegato parte integrante alla presente determinazione;

- 5) di precisare che al Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, identificato nel Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno, con determinazione del Direttore Generale all'Ambiente 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con determinazione 21 gennaio 2010, n. 368, spetta inoltre il compito di procedere all'affidamento dei lavori suddetti e alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti stessi; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- 6) di precisare che ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo in parola il Servizio Tecnico Bacino Reno in qualità di soggetto attuatore dovrà provvedere ad inserire la seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale relativamente a ciascun affidamento posto in essere:

"Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale"

- 7) di dare atto, inoltre che:
- ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. E24H15001180001;
 - entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, l'appaltatore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;


- 8) di dare atto che alla copertura finanziaria copertura finanziaria dell'intervento di € 400.000,00 si fa fronte con le risorse allocate sulla contabilità speciale n. 5995 presso la Tesoreria dello Stato di Bologna denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG E. ROM";
- 9) di dare atto che:
 - con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1 del più volte citato art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui al presente atto secondo quanto indicato nel cronoprogramma contabile risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2016;
 - è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- 10) di dare atto che, con successivi atti formali, ai sensi della normativa vigente e della delibera della Giunta Regionale 2416/2008 e s.m., il dirigente competente provvederà alla liquidazione delle somme a favore del creditore per i lavori di cui all'oggetto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D. Lgs 163/2010, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m., al D. Lgs n. 231/2002 e ss.mm. e dall'articolo 17 ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015 sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia successivamente all'emissione del certificato di pagamento e/o del certificato di regolare esecuzione; i relativi pagamenti per parte imponibile verranno effettuati nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture medesime mentre la quota relativa all'IVA verrà effettuata a favore dell'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/72809 del 05/02/2015; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando Ufficio di fatturazione elettronica -

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
(art. 7 co. 2 DL 133/14 conv. l. 164/14) - Codice univoco
ufficio 6ZBOE1;

- 11) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;
- 12) di dare atto che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Lgs. n. 33/2013 secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione della Giunta regionale 66/2016.

Per Monica Guida

Ing. Gabriele Bartolini



Servizio Tecnico Bacino Reno - Bologna

COD. RER: 2R910C03 - CODICE RENDIS 08IR012/G3 - CUP E24H15001180001

Piano Nazionale contro il Dissesto Idrogeologico - Stralcio Aree Metropolitane

Sfalcio di tratti arginati di II° categoria nel bacino del fiume Reno
comuni vari nell'Area Metropolitana di Bologna

Importo finanziamento	€.	400.000,00
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	320.992,20
Importo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€.	1.263,10
TOTALE LAVORI	€.	322.255,30
A disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 22 %	€.	70.896,17
- Incentivo alla progettazione art.92 D.lgs.163/06 (2 % dei lavori) compresa I.V.A.	€.	6.445,11
- Oneri progettisti e verificatori (art. 49 comma 4 DPR 207/2010)	€.	403,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	77.744,70
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€.	400.000,00

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Claudio Miccoli

REDATTO DA:

Ing. Leonardo Guarnieri

Arch. Michele Straci

Con verifica di congruità giuridico amministrativa

Dott.ssa Giuseppina Di Muro

avanti a me, Dott.ssa Michela Nagliati, Ufficiale Rogante autorizzato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno n. 1154 del 04/02/2014, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo:

- Miccoli Dott. Claudio, nato a Ravenna (RA) il 02/12/1954, Codice fiscale MCCCLD54T02H199D, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno, incaricato con determinazione n. 1210 in data 29/01/2016, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna,, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante", autorizzato alla stipulazione dei contratti con delibera di Giunta n. 2416 del 29 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;

- , nato a , il , in qualità di dell'impresa con sede in , via , iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di con

il n. in data e con il numero di Repertorio Economico Amministrativo del ,
come attestato con visura telematica estratta dal Registro Imprese in data - documento n. , codice fiscale - partita IVA n. ;
posizione INPS ; posizione INAIL ,
posizione Cassa Edile , regolarità contributiva accertata mediante DURC rilasciato da in data CIP
di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo in data n. è stata assunta, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato anche semplicemente "Codice dei Contratti", la determinazione a contrarre, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

- che in data , è stata esperita la gara per l'assunzione dei predetti lavori che sono stati aggiudicati definitivamente, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno

n. , del , la cui efficacia è stata disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno n. , del , all'appaltatore con il ribasso percentuale del % (per cento) per l'importo netto di Euro (Euro) comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- che, ai sensi dell'articolo 87 del D.lgs 6 settembre 2011, n.159, nulla risulta a carico dell'Impresa suddetta come da certificato della Prefettura di , rilasciato in data - prot. n. , attestante che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs 159/2011, acquisito agli atti di questo Servizio;

- che il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art.106, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del contratto descrizione sommaria delle opere

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della sola esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed in questo richiamati.

I lavori citati in premessa sono classificati lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e, conseguentemente, verrà richiesta la copertura previdenziale INPS, INAIL e CASSA EDILE.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono così riassumersi, salvo più precise indicazioni che si riscontrano nei disegni esecutivi o che possono venire impartite all'atto esecutivo dalla

Direzione dei Lavori:

- sfalci e taglio di vegetazione sulle arginature, golena e alveo inciso del torrente Samoggia, fra il ponte della linea ferroviaria Bologna-Verona e la confluenza in Reno;
- sfalci e taglio di vegetazione sulle arginature, golena e alveo inciso del torrente Lavino, fra il ponte dell'Autostrada A1 e la confluenza in Samoggia;
- sfalci e taglio di vegetazione sulle arginature, golena e alveo inciso del torrente Ghironda, fra il ponte di via di Mezzo e la confluenza in Lavino;
- sfalci e taglio di vegetazione sulle arginature del fiume Reno nel tratto compreso tra la sezione Via (a valle della linea ferroviaria di cintura) e la sezione 44 (confine comunale di Cento).

Art.2

Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione

I lavori di cui all'art.1 sono così composti:

N	CAT.	DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	IMPORTO NETTO LAVORAZIONI	MODALITA' CONTAB. M (MISURA) C (CORPO)	% MANO D'OPERA
1	OG8	Taglio e sfalcio di vegetazione. Ripristino banche in erosione.	€ 320.992,20	M	30
13		<u>ONERI PER SICUREZZA</u>	€ 1.263,10		80

		IMPORTO DELL' APPALTO	€ 322.225,30		30.2
--	--	-----------------------	--------------	--	------

Gli importi parziali di progetto di cui sopra, soggetti al ribasso d'asta o, in caso di offerta a prezzi unitari, ridefiniti secondo l'offerta prezzi presentata in sede di gara dall'appaltatore, potranno subire diminuzioni o aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni. Per tali variazioni si procederà a norma dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art.161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Art. 3

Categoria prevalente ed ulteriori categorie

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.108 e art. 170 del D.P.R. n.207/2010 le opere della categoria prevalente sono quelle della categoria OG8 per la classifica 2, per l'importo complessivo di € 322.225,30.

Art.4

Forma e principali dimensioni delle opere - quote di riferimento

La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni esecutivi di progetto, salvo quanto verrà meglio

precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

L'Amministrazione si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo varianti di modesta entità alle opere, senza aumento di spesa, nell'esclusivo interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l'Impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I riferimenti planimetrici ed altimetrici, se non sono contenuti nei disegni di progetto, verranno indicati dalla Direzione Lavori all'atto della consegna.

Art.5

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel cronoprogramma e secondo le indicazioni contenute nel Piano di sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e del piano operativo di sicurezza, predisposti dall'appaltatore, al fine di evitare interferenze tra le lavorazioni.

L'Impresa, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà presentare con il piano operativo,

il programma dei lavori, indicando i tempi in cui gli stessi saranno eseguiti.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto ai termini fissati dal programma temporale per le varie fasi e per l'ultimazione dei lavori, tale da comportare l'applicazione di una penale di importo complessivo superiore al 10% dell'importo di contratto, è da considerare grave negligenza e, pertanto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 145, comma 4 del D.P.R. n° 207/2010.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

I lavori dovranno procedere secondo le fasi previste nel Cronoprogramma o dell'eventuale programma dei lavori proposto dall'appaltatore e accettato dalla direzione lavori.

Le fasi sono così articolate:

- Torrente Samoggia
Taglio vegetazione e ripristino banche
- Torrente Lavino
Taglio vegetazione e ripristino banche
- Torrente Ghironda
Taglio vegetazione e ripristino banche
- Fiume Reno
Taglio vegetazione e ripristino banche

Nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza, relativo alle proprie scelte autonome di organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà tenere conto di quanto sopra elencato e di quanto stabilito nei Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa; eventuali variazioni dovranno essere preventivamente proposte alla Direzione Lavori per le rispettive approvazioni; in ogni caso l'andamento dei lavori non dovrà essere pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Articolo 6

Documenti che fanno parte del contratto.

Il presente contratto dovrà essere eseguito nell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono parte integrante del presente contratto:

- dal capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per le parti rimaste in vigore dall'8 giugno 2011, vedi la lettera a) del comma 1 dell'art. 358 e il comma 1 dell'art. 359, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che, trattandosi di atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, si intende integralmente richiamato nel presente atto, anche se non materialmente allegato, perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

- dal capitolato speciale d'appalto, materialmente allegato al presente contratto sotto la lettera "A";

- dalla lista dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, materialmente allegata al presente contratto sotto la lettera

"B", che costituisce l'elenco dei prezzi contrattuali;

- dai disegni di progetto materialmente allegati al presente contratto sotto la lettera "C";

- dai cronoprogrammi dei lavori e di previsione di spesa debitamente firmati dai contraenti e conservati agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quali parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegati;

- dal piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art.131, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti debitamente firmato dai contraenti e conservato agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- dal piano operativo di sicurezza, debitamente vistato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, debitamente firmato dai contraenti e conservato agli atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- dalle polizze di garanzia di cui agli artt. 123 e 125 del D.P.R. n° 207/2010, conservate agli

atti del Servizio Tecnico Bacino Reno quali parti integranti e sostanziali del presente contratto. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 7

Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a Euro
diconsi Euro di cui:

a)- Euro (Euro) per lavori veri e propri;

b)- Euro 1.263,10 (Euro
milleduecentosessantatre/10) per oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice dei Contratti, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore e allegati al presente contratto sotto la lettera "B" con l'applicazione del ribasso percentuale del %, offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 8

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti, nonché secondo le previsioni degli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'offerta di cui all'allegato "B".

Art.9

Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 166 del Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 207/2010.

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere comunicati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dal verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo

dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti di pareti non saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore, dovendo l'Impresa provvedere al ripristino a sua cura e spese.

Per ogni segnalazione di danni il Direttore dei Lavori compilerà un verbale di accertamento.

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 10

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla approvazione del contratto da parte dei competenti organi regionali.

In ogni caso, almeno 10 giorni prima della

consegna dei lavori, l'appaltatore deve consegnare alla stazione appaltante copia della polizza assicurativa prevista dall'art.129 del Codice dei Contratti e dall'art.125 del D.P.R. n.207/2010.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 154 (centocinquantaquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; tale tempo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, D.P.R. n.207/2010, è comprensivo dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.

Art.11

Proroghe

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n.207/2010, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Appaltatore non può mai

attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art.12

Sospensioni o riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.lgs n. 163/2006, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 159 del D.P.R. n.207/2010, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data del relativo verbale e nel rispetto dell'art. 158 e 159 del D.P.R. n.207/2010.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamenti stagionali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronoprogramma.

Articolo 13

Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

Nel caso di mancato rispetto del termine o dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, è applicata una penale nella misura percentuale del 1‰ (uno per mille) dell'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre al rimborso delle spese di protratta sorveglianza che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

L'ammontare della penale verrà contabilizzato nel conto finale a debito dell'Impresa e non è previsto alcun premio di accelerazione.

Articolo 14

Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico

L'Impresa dovrà avere la disponibilità dell'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori secondo le specifiche richieste dal presente contratto.

Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

Dell'attrezzatura ritenuta indispensabile per l'esecuzione dei lavori in oggetto si forniscono di seguito le indispensabili caratteristiche tecniche:

- n. 3 mezzi meccanici semoventi, omologati per la circolazione stradale, con cabina girevole fino a 90°, conforme alla Direttiva Macchine CE, gommato a trazione integrale a quattro ruote sterzanti, completo di braccio telescopico, dotato di testata girevole 180° per consentire le lavorazioni in ogni senso di marcia. Il mezzo dovrà essere dotato di testata da min. 120 cm. con rotore a coltelli polivalenti per il taglio di erba, piante e arbusti fino a 7 cm. di

- diametro e da rotore forestale per il taglio di piante ed arbusti fino a 15 cm. di diametro, di cui n. 2 con braccio di lunghezza minima 10 m e n. 1 con braccio di lunghezza minima 7 m;
- n. 2 trattori quattro ruote motrici dotato di sollevatore anteriore e posteriore e trinciatrice anteriore da m 2,50 per sfalcio e decespugliamento in piano e trinciatrice posteriore da almeno m 2,00 per lavori agroforestali, oppure n. 2 trattori reversibili muniti di trinciatrice anteriore da m 2,50 di potenza minima 75 kW;
 - n. 1 escavatore munito di decespugliatore forestale a mazze rotanti di potenza compresa da 119 a 140 kW;
 - n. 1 pala o ruspa di potenza almeno 119 kW;
 - n.1 escavatore con benna da min. 1,00 mc;
 - n. 1 automezzo tipo Dumper per trasporto terra con cassone ribaltabile da mc 12, con 6 ruote motrici, adatto a trasporto in aree golenali;
 - n. 2 motoseghe per taglio alberature di qualsiasi diametro.

Articolo 15

Obblighi dell'appaltatore.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del D.M. 19 aprile 2000, n.145 ed agli altri specificati nel presente contratto, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
- b) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori;
- c) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal Sig. _____, direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall'impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di

più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia

conforme della procura generale.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi previsti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto.

Il Sig. è autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.

Articolo 16

Documentazione antimafia - obblighi dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.86, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, il legale rappresentante dell'appaltatore, in presenza di una variazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in corso di esecuzione del contratto e, comunque, ogni 6 mesi dalla data di stipula del contratto, è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni dall'intervenuta variazione, le autocertificazioni previste dalla predetta norma relative ai soggetti destinatari di verifiche

antimafia di cui all'art.85 del D.Lgs. n.159/2011.

Ai sensi dell'art.1, comma 52, della legge n.190/2012 così come modificata dall'art.29 del DL 90/2014 convertito in legge n.114/2014, per le attività di cui al comma 53 del predetto art.1 della legge 190/2012 la stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n.159/2011, esclusivamente mediante consultazione degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori cd. "White list" istituite presso ogni Prefettura.

Articolo 17

Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.lgs n. 165/2001 (28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori

retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 18

Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 19

Patto di integrità

L'appaltatore:

1. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
2. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
3. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

4. si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

5. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 20

Invariabilità del corrispettivo.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Codice dei Contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Sono invece ammessi gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art. 133 del Codice dei Contratti, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Articolo 21

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 3bis del D.L. n. 192/2014, convertito dalla Legge di conversione n. 11 del 27 febbraio 2015, è ammessa l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.

Si precisa che si procederà all'anticipazione del prezzo solo qualora ricorrano tutte le condizioni previste dagli articoli 124 comma 1 e 140, comma 2, del DPR 207/2010, ferma restando l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva nel caso di esecuzione anticipata del contratto.

L'importo della garanzia fideiussoria deve coprire l'importo dell'anticipazione e deve essere comprensiva anche della quota dell'IVA.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 2 del D.P.R. 207/2010 "progressivo recupero dell'anticipazione" si precisa che la compensazione deve essere effettuata progressivamente e proporzionalmente rispetto al singolo SAL.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 50.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 comma 3, del D.P.R. n.207/2010, fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.207/2010 ed al maturare delle altre condizioni eventualmente

previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'approvazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a giorni 45, è facoltà della Direzione Lavori, su richiesta dell'impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l'ammontare, al netto delle ritenute di legge.

In ogni caso, recependo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 1293 del 23/01/2013 in merito ai termini massimi di pagamento previsti dall'art.4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, il certificato di pagamento dovrà essere emesso non oltre 45 giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento lavori, il suddetto termine sarà sospeso dalla data di richiesta del DURC alla data di ricevimento del DURC favorevole, il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di contabilizzare anche la metà dell'importo del materiale in provvista ai sensi dell'articolo 180, comma 5 del D.P.R. n.207/2010. Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarà contabilizzato a misura.

I titoli di spesa saranno emessi sulla Tesoreria Regionale gestita dalla Unicredit Banca spa con sede in Bologna - Via Indipendenza n. 11. Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa come risulta dal Certificato della Camera di Commercio, agli atti di questo Servizio. La predetta Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art.235, comma 2, D.P.R.

n.207/2010.

Il predetto pagamento, recependo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 1293 del 23/01/2013 in merito ai termini massimi di pagamento previsti dall'art.4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs. n.192/2012, dovrà essere effettuato entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

I pagamenti di cui ai commi precedenti potranno essere eseguiti esclusivamente nel rispetto del patto di stabilità tempo per tempo vigente.

Articolo 22

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Qualora l'appaltatore provveda alle transazioni

relative ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite strumenti diversi dal bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto in danno dell'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii.. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 23

Regolare esecuzione e gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso

entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, l'accertamento della regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione o del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 24

Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il

contratto, ai sensi degli artt. 135, 136 e 138 del Codice dei Contratti e nei seguenti casi:

a) frode dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento dell'appaltatore alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertata la mancata e reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni e/o diffide fatte dal medesimo direttore dei lavori;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore;

d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori da parte dell'appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

l) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;

m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art.118, comma 11 del Codice dei Contratti;

n) violazione dell'art. 118, comma 3 del Codice dei Contratti;

o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici;

p) proposta motivata del coordinatore per la

sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs.n.81/2008, qualora questo venga nominato ai sensi dell'art.90 comma 4 e comma 5 del medesimo D.Lgs.;

q) mancata comunicazione, ai sensi dell'art.86, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, dell'intervenuta variazione dei soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85 del D.Lgs. n.159/2011.

r) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010;

s) il mancato rispetto del Patto di Integrità di cui alla DGR 966/2014.

Nel caso sia disposta la risoluzione del contratto vengono adottati i provvedimenti previsti all'art. 138 del D.Lgs. 163/2006 e fatto salvo l'accertamento di ulteriori altri danni e le conseguenti azioni giudiziarie, la stazione appaltante porrà a carico dell'appaltatore le seguenti spese:

- a) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la eventuale conseguente revisione del progetto;
- b) eventuale maggiore costo derivante dalla

differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

c) eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta e dalla eventuale maggiorazione del costo dell'appalto;

d) eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

A titolo di primo risarcimento la stazione appaltante provvederà, subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non

coperti dall'importo della cauzione.

Articolo 25

Controversie.

Le controversie relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto di appalto sono regolate dalle norme contenute nella parte IV "Contenzioso" del D. Lgs. 163/2006.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, sono deferite al Giudice Ordinario.

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale iniziale in misura superiore al 10 per cento, viene attivata la procedura dell'Accordo Bonario prevista all'art. 240 del D. Lgs. 163/2006.

La procedura di cui al comma precedente può essere attivata anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa

l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche;

Sulle somme contestate e riconosciute in sede di accordo bonario, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

Nelle more della definizione dell'accordo bonario, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 26

Domicilio dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.M. n.145/00, così come integrato dall'art.79, comma 5-quinquies l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 27

**Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.**

L'appaltatore è tenuto, nei confronti delle

maestranze impiegate nell'esecuzione dei lavori aggiudicati, all'osservanza di tutta la normativa legislativa e regolamentare in materia di contratto collettivo di lavoro del settore edile, applicando al riguardo gli eventuali accordi integrativi locali e ciò anche se aderente od appartenente ad altro settore di attività. E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, di esimere formalmente il predetto appaltatore da tale obbligo, in relazione alla peculiarità e specialità dei lavori da eseguire. In particolare, fatta salva l'eccezione che precede, è prescritto quanto segue:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente

dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori;

d) l'appaltatore è tenuto all'assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e fatte salve eventuali diverse o più rigorose penalizzazioni previste dalle norme in vigore, procede, qualora i lavori siano in corso di esecuzione, alla immediata sospensione dei pagamenti in acconto, ovvero qualora siano già ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme a disposizione a garanzia degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non

sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante:

- prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori;

- al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'Impresa è tenuta ad osservare le norme stabilite dall'articolo 22 della L.646/1982 in materia di custodia e vigilanza dei cantieri. L'impresa è altresì obbligata a curare l'esposizione nei cantieri della prescritta

tabella indicante l'oggetto dei lavori, l'impresa assuntrice, il progettista, il direttore nonché l'assistente. Ai sensi dell'art. 118, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, nei cartelli esposti devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3) del medesimo articolo.

L'Impresa dovrà mantenere in cantiere un registro del personale firmato in bianco dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del cantiere prima dell'inizio dei lavori. Giornalmente, a cura dell'Impresa, sono indicate le persone presenti, le relative mansioni, nonché la Ditta di appartenenza. Tale registro sarà vistato dal Direttore dei lavori in occasione della visita in cantiere e sarà restituito al termine dei lavori all'Amministrazione. In caso di inadempimento l'Amministrazione potrà promuovere azione di risoluzione del contratto.

Articolo 28

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal presente contratto nonché:

a) il proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n.81/2008, con i contenuti di quest'ultimo;

b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 29

Subappalto e subcontratti.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti nonché del Patto di Integrità di cui alla DGR n.966/2014, i subaffidamenti cosiddetti "sensibili" di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012 possono essere autorizzati.

I subaffidamenti diversi da quelli indicati nei punti precedenti, ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice dei Contratti, devono essere comunicati alla stazione appaltante al fine della verifica del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.163/2010.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei subaffidatari, che resta quindi a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art.118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.15 dell'art.15 della legge n.180/2011, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista o subaffidatario, con l'indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista o del subaffidatario entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/2010 assunti dalla controparte;
2. la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti delle attività di cui all'art.1, comma 53 della legge n.190/2012 le clausole di rispetto dei principi di integrità e anti-corruzione di cui:

1. alla dichiarazione relativa all'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001.

2. al comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario;
 3. al rispetto del Patto di Integrità;
- pena il diniego dell'autorizzazione.

Articolo 30

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fidejussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di Euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto in quanto l'impresa è certificata a sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9200.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto e deve intendersi svincolata automaticamente, senza

bisogno di atti formali, all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero, in mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato. Sono nulle eventuali clausole in contrasto con l'art.113 del Codice dei Contratti.

Articolo 31

Responsabilità verso terzi e assicurazione.

Ai sensi dell'articolo 129 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero in data rilasciata dalla società agenzia/filiale di per un massimale di Euro 643.151,47 così suddiviso:

opere preesistenti euro 200.000,00, opere in appalto euro 393.151,47, demolizione e sgombero euro 50.000,00.

L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante per la responsabilità civile verso terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro 500.000,00.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti, il D.P.R. 207/2010 e, per le parti non abrogate e compatibili con il predetto Codice dei Contratti, il D.M. 19 aprile 2000, n.145 e il D.Lgs. n.81/2008.

Articolo 33

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della stazione appaltante che verserà direttamente all'erario, secondo il meccanismo dello split payment di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/1972.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene attraverso le disposizioni delle normative vigenti.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 34

Efficacia del contratto

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma digitale delle parti contraenti e la sua stipulazione diverrà efficace e, perciò, esecutiva dopo l'approvazione da parte dei competenti organi regionali.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile l'appaltatore dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli artt. 6 (Documenti che fanno parte del contratto), 9 (Danni di forza maggiore), 14 (Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico), 15 (Obblighi dell'appaltatore), 16 (Documentazione antimafia - obblighi dell'appaltatore), 17 (Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001), 18 (Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario), 19 (Patto di integrità), 20 (Invariabilità del corrispettivo), 21 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo), 24 (Risoluzione del contratto), 25 (Controversie), 26 (Domicilio dell'appaltatore), 29 (Subappalto e

subcontratti) del presente contratto.

Richiesto io, Ufficiale Rogante della stazione appaltante, ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia su facciate intere e linee della , regolarmente bollate, ho letto alle parti le quali a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in unico esemplare nella modalità elettronica nelle forme di legge.

L'appaltatore, Sig. (legale rappresentante) *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da xxxxxx n. xxxxxxxx, valida sino al xxxxxxxxxx e non revocata).*

Il Responsabile del Servizio, Dott. Claudio Miccoli *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2 n. 1C9D, valida sino al 17/02/2018 e non revocata).*

L'Ufficiale Rogante - Dott.ssa Michela Nagliati *firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. (Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2 n. 6421, valida sino al 11/12/2017 e non revocata)*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gabriele Bartolini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI, sostituto in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n° NP/2015/17426 dal esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2016/6207

IN FEDE

Gabriele Bartolini